



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE

Via Livel, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005

sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it - e-mail tvic817005@istruzione.it - PEC: tvic817005@pec.istruzione.it



Comunicato n. 28

Cappella Maggiore, 06.10.2017

**Ai Docenti dell'Istituto
al Personale A.T.A.**

all'Albo on line dell'Istituto

OGGETTO: Osservanza degli obblighi di vigilanza.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: i Docenti in via primaria, ma anche i Collaboratori Scolastici (vedi C.C.N.L. Area A, a margine della presente) e si esplica, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dell'allievo/a alla scuola fino a quando il/la minore, riconsegnato/a ai genitori o lasciato/a in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

Pertanto, al fine di prevenire fatti che possono comportare gravi responsabilità, si invitano le SS.LL. ad attenersi costantemente, e con la massima diligenza, alle norme che regolano gli obblighi di servizio connessi alla sorveglianza degli alunni e delle alunne.

In particolare, ferme restando tutte le altre incombenze a qualunque titolo dovute, si richiama l'attenzione sulle seguenti norme di comportamento:

1. ORARIO DI SERVIZIO:

a) per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e delle alunne, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 c.5 C.C.N.L.). Nessun alunno/a può entrare in aula prima che vi acceda il docente, con l'intera scolarezza;

b) le attività didattiche devono avere effettivamente inizio e termine all'orario stabilito. La dimissione degli alunni e delle alunne dalla scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. Gli insegnanti conducono gli alunni in fila all'uscita dell'edificio scolastico (cancello), dove organizzano e vigilano continuativamente le varie fasi del deflusso.

L'insegnante abbandona la scuola solo dopo aver affidato tutti gli alunni che ha in carico (classe o gruppo) agli autisti del trasporto scolastico o ai collaboratori scolastici che attendono al servizio di post scuola o ai genitori in attesa, e dopo aver controllato l'uscita dai cancelli di tutti gli alunni autorizzati dai genitori a tornare a casa da soli (solo per la Scuola Secondaria di primo grado) a piedi o con la bicicletta (si evidenzia che, alla luce della recentissima sentenza della Cassazione n. 21593/2017, a seguito della morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico il cui controllo e vigilanza sui minori non si deve interrompere fino a quando tutti gli alunni non vengano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza). Sollecito quindi **tutto** il personale, in particolare i Docenti in servizio all'ultima ora, a verificare scrupolosamente che ogni alunno/a accompagnato/a all'uscita venga effettivamente preso in carico da chi delegato al ritiro o salga sul pulmino scolastico o, se con autorizzazione all'uscita autonoma, si allontani dalla scuola in ordine e sicurezza.

c) durante l'orario di servizio, gli insegnanti non devono allontanarsi dalla classe o dalla scuola per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad

alunno/a infortunato/a). In tal caso gli alunni e le alunne, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi (numero massimo di alunni per classe: 26/27) e questo ufficio deve essere immediatamente informato del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Se l'assenza è di breve periodo, la classe può essere affidata ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione dell'insegnante della classe più vicina. Per maggiore sicurezza, il fiduciario di plesso deve predisporre un piano di suddivisione degli alunni per ciascuna classe, in modo da sapere con certezza dove si trovano gli alunni suddivisi.

2. USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA:

l'insegnante consente l'uscita anticipata dell'alunno/a dalla scuola solo se prelevato/a personalmente dal genitore, da un familiare o da persona maggiorenne espressamente delegata dal genitore (vedi allegato 1 - comunicazioni di inizio anno). In quest'ultimo caso, la scuola è tenuta a richiedere le generalità della persona che si presenterà a prelevare l'allievo/a.

3. SORVEGLIANZA DURANTE LE LEZIONI:

durante l'orario di lezione l'insegnante è responsabile dell'incolumità dei propri alunni e delle proprie alunne. In caso si verifichi un evento-danno, il/la docente non è responsabile solo quando – nonostante la cura delle disposizioni operative ed organizzative e la più assidua e abituale vigilanza in atto – l'evento stesso non poteva essere assolutamente evitato.

Anche in relazione a ciò non si debbono far uscire allievi/e dall'aula con l'incarico di prelevare o riporre sussidi didattici nel luogo in cui sono custoditi o per richiedere l'effettuazione di fotocopie ai collaboratori scolastici. Analogamente, non si debbono allontanare temporaneamente gli/le allievi/e dall'aula (mandare fuori della porta) per motivi disciplinari.

Durante il cambio di presenza nelle classi, gli insegnanti interessati si organizzeranno al meglio per garantire il rispetto degli "incastri" orari e la vigilanza; gli alunni dovranno essere ripetutamente istruiti circa il comportamento corretto da mantenere nei momenti di cambio dell'insegnante.

L'alternanza deve essere effettuata nel tempo più rapido possibile. In casi particolari (problemi di disciplina - salute in classe) dovranno essere stabiliti tra i docenti tutti i possibili accordi per limitare i rischi, chiedendo se necessario anche l'aiuto di un collaboratore scolastico.

Durante la conduzione delle attività educative e didattiche è richiesta all'insegnante la capacità di gestire con autorevolezza, pazienza ed equilibrio gli alunni affidatigli. Gli interventi educativo-disciplinari devono essere congrui rispetto all'età e alla maturità degli alunni: in nessun caso possono essere effettuati sugli alunni (nemmeno per scherzo) interventi che possano configurarsi come violenza psicologica (derisione, denigrazione, umiliazioni, intimidazioni, offese, ...), o fisica (percosse, costrizioni, stratonamenti, spinte...).

Non è consentito agli insegnanti intrattenersi in conversazione con estranei o con genitori durante l'orario delle lezioni: tali persone, all'occorrenza, dovranno essere cortesemente invitate ad abbandonare l'edificio. D'altro canto, durante le lezioni, non si potranno intrattenere libere conversazioni con altri docenti, se non in casi di emergenza. Non è consentita l'effettuazione della pulizia dei servizi igienici fino all'uscita degli alunni da scuola.

4. SORVEGLIANZA DEGLI AMBIENTI COMUNI:

i collaboratori scolastici, qualora non impegnati in altre attività di servizio, devono svolgere una attenta e assidua sorveglianza degli ambienti comuni (corridoi, atri, antibagni, ecc.) nei quali potrebbero trovarsi alunni/e non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti.

5. LA RICREAZIONE:

i ragazzi e le ragazze hanno diritto alla ricreazione e, quando il tempo lo consente, tale attività deve svolgersi all'aperto, nel cortile della scuola. I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree dove si svolge la ricreazione degli alunni e delle alunne, mentre gli insegnanti individuano i punti da presidiare (si faccia riferimento alle riunioni di Plesso/Interclasse/Classe/Intersezione di inizio anno).

Per i bambini e le bambine il cui stato di salute sia tale da consigliare la loro permanenza all'interno dell'edificio scolastico, occorre organizzare un apposito servizio di sorveglianza, raggruppando gli alunni e le alunne in un unico locale sotto la vigilanza di un insegnante e avvalendosi, se necessario, dei collaboratori scolastici.

La durata dell'intervallo è di 15 minuti. Per non arrecare disturbo alle altre classi nello svolgimento delle attività programmate, tutte le classi di uno stesso plesso devono fruire della ricreazione nello stesso periodo. Si eviti il prolungamento dell'intervallo stesso oltre i 15 minuti consentiti, se non con attività ludico-motorie organizzate e gestite personalmente dall'insegnante, laddove ciò sia possibile, senza arrecare disturbo alle altre classi.

In particolare, nella Scuola Primaria, si provveda affinché gli alunni e le alunne delle ultime classi effettuino la ricreazione in zona distinta da quella occupata dai bambini e dalle bambine delle prime classi e siano evitati tutti quei giochi incompatibili con l'affollamento delle diverse aree del cortile.

Si eviti, inoltre, che gli alunni e le alunne vengano a trovarsi in zone del cortile o della scuola non sottoposte alla diretta sorveglianza dell'insegnante.

Le ricreazioni rappresentano i momenti della giornata scolastica nei quali si verifica il maggior numero di incidenti, in conseguenza della prevedibile esuberanza degli alunni e dei conseguenti maggiori rischi.

Pertanto, gli insegnanti che in tali momenti, anche avvicinandosi in base al proprio orario di servizio, hanno in carico la classe sono tenuti ad essere sempre fisicamente presenti tra i loro alunni in modo da poterli sorvegliare, garantendo la possibilità di interventi immediati in fase di prevenzione e/o assistenza.

La sorveglianza durante le ricreazioni deve essere esercitata in modo costante e attivo dagli insegnanti ai quali non è consentito, ad esempio, sostare in crocchio volgendo le spalle agli alunni, mancando così ai doveri di vigilanza. In tale contesto i collaboratori scolastici forniscono supporto alla vigilanza nei vari ambienti nei quali si svolge la ricreazione. La ricreazione è per gli alunni, non per gli insegnanti e per il personale scolastico: per quest'ultimi si tratta di orario di lavoro, se in servizio.

La sostituzione per cause di forza maggiore o per non procrastinabile necessità di un docente tenuto alla vigilanza durante la ricreazione va fatta possibilmente con altro insegnante che operi nella classe o che conosca gli alunni: allo stesso vanno fornite all'occorrenza precise informazioni su eventuali dinamiche comportamentali da sorvegliare. Chiedere, se opportuno o necessario, l'aiuto di un collaboratore scolastico.

L'uscita e il rientro nei locali scolastici dovranno essere effettuati con calma, ordinatamente, classe per classe, in presenza dell'insegnante, in fila e con attenzione a scale, scalini e dislivelli; particolare riguardo deve essere riservato agli alunni portatori di handicap o affetti da patologie segnalate dai genitori.

Si ricorda che i docenti, anche sotto il profilo dell'educazione alla sicurezza, hanno l'obbligo di istruire i propri alunni e di richiamare periodicamente le regole da rispettare durante le ricreazioni, la mensa e gli spostamenti negli ambienti della scuola.

6. EDUCAZIONE MOTORIA:

quando le attività si svolgono all'aperto (ad esempio: nel cortile della scuola), appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli o oggetti costituenti pericolo. In ogni caso è cura dell'insegnante proporre sia esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni e delle proprie alunne, sia interventi che risultino idonei a moderare la naturale esuberanza dei ragazzi e delle ragazze nei giochi liberi e organizzati.

7. RICOGNIZIONE D'AMBIENTE NEI DINTORNI DELLA SCUOLA:

l'uscita dalla scuola per una ricerca d'ambiente dovrà essere valutata dopo aver preso in considerazione i seguenti fattori: il luogo che si intende visitare, l'itinerario da percorrere, l'attività che si vuole proporre ai ragazzi e alle ragazze nel corso della ricognizione, il numero e l'età degli alunni e delle alunne e il loro abituale comportamento autonomo. In rapporto a tali aspetti, sta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca.

8. ASSENZA DELL'INSEGNANTE DALLA SCUOLA:

in caso di assenza di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia della classe del/la collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente. In linea di massima, il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni e delle alunne tra le varie classi (numero massimo di alunni per classe: 26/27), oppure, per brevi ritardi, l'affidamento degli stessi ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione dell'insegnante della classe più vicina e possibilmente della stessa équipe, il quale provvederà ad assegnare dei compiti agli alunni e alle alunne.

In nessun caso gli alunni e le alunne presenti possono essere lasciati incustoditi né, tanto meno, possono essere rimandati a casa.

9. SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI:

in caso di sciopero è cura degli insegnanti trasmettere ai genitori, con congruo anticipo e su disposizioni della Presidenza, le opportune informazioni circa le modalità di svolgimento dello sciopero stesso. E' altresì cura dei docenti accertarsi della presa visione della comunicazione da parte dei genitori.

Gli insegnanti e il personale ausiliario in servizio nel giorno dello sciopero agevolano, nell'eventualità, quei genitori che accedono alla scuola per informarsi sulla presenza in servizio dei docenti dei propri figli. Qualora

giungano a scuola alunni o alunne non accompagnati dai genitori, questi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Solo nel caso in cui risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza, a causa dell'eccessivo numero di alunni/e, si inviteranno telefonicamente i genitori a ritirarli/e.

10. PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO:

in caso di infortunio, l'insegnante affida l'alunno/a all'addetto al pronto soccorso, se presente nel plesso, il quale valuta la gravità della situazione e in relazione a ciò, pone in essere gli interventi più idonei che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso. In quest'ultima evenienza, si ravvisa l'opportunità che, anziché ricorrere al mezzo proprio, si chieda l'intervento dell'ambulanza.

Salvo i casi di lievi incidenti o di malesseri leggeri, i genitori degli alunni e delle alunne devono essere prontamente avvisati.

In caso di rottura dei denti si prega di attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- a) recuperare il dente o il frammento di dente limitando la manipolazione allo stretto necessario;
- b) riporlo immediatamente in un contenitore riempito di soluzione fisiologica reperibile nell'armadietto dei medicinali o, in mancanza di questa, nel latte o nell'acqua (non disinfettare, poiché questa operazione potrebbe danneggiare i tessuti);
- c) far in modo che l'alunno/a sia condotto/a al pronto soccorso, portando con sé i frammenti di dente o il dente intero, conservati nel modo descritto sopra.

E' indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall'incidente.

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al Servizio di Emergenza Sanitaria che risponde al numero telefonico **118**.

11. ADEGUAMENTO AI VARI PLESSI:

per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola e al fine di rendere omogenei i comportamenti degli insegnanti e dei collaboratori nei confronti degli alunni e delle alunne, si invitano le SS.LL. a proporre attraverso i Consigli di Interclasse/Classe/Intersezione componente docente, le integrazioni che ritengono necessarie, in armonia con le presenti disposizioni e in relazione alle diverse realtà strutturali ed organizzative dei vari Plessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. Elvio Poloni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

N.B. L'insegnante Fiduciario di Plesso farà sottoscrivere la presente Circolare al personale supplente, per presa visione, fin dal primo giorno di servizio.

Personale A.T.A.: Area A (si trascrive quanto previsto relativamente agli obblighi di vigilanza)

"... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti:

di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ...

di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche ...

...Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47."